

✠ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 163

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1998

VERBALE N. 72

Seduta Pubblica del 6/7 agosto 1998

Presidenza: LAURELLI - BALDONI - MANNINO

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno di giovedì sei del mese di agosto, alle ore 17, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 16 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 50956 al 51016, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente del Consiglio Comunale Luisa LAURELLI, la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 35 Consiglieri:

Amici Alessandro, Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Augello Antonio, Baldi Michele, Baldoni Adalberto, Calamante Mauro, Carapella Giovanni, Cirinnà Monica, D'Alessandro Giancarlo, D'Arcangelo Enzo, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Esposito Dario, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gargano Simone, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Mannino Giuseppe, Medici Sandro, Nieri Luigi, Ninci Patrizia, Panecaldo Fabrizio, Petrassi Roberto, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Rosati Antonio, Sentinelli Patrizia, Sodano Ugo, Spaziani Paolo, Spera Adriana, Thau Adalberto, Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Anderson Guido, Azzaro Giovanni Paolo, Barbaro Claudio, Bertucci Adalberto, Borghini Pierluigi, Ciocchetti Luciano, D'Alema Massimo, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Stefano, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Frattini Franco, Galloro Nicola, Germini Ettore, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Mazzocchi Erder, Monteforte Daniela, Morassut Roberto, Panatta Adriano, Pannella Giacinto, Rauti Giuseppe Umberto, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza dei Consiglieri Anderson, Monteforte e Pannella designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri D'Alessandro, Medici e Zambelli invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori Borgna Giovanni, Del Fattore Sandro, Lanzillotta Linda e Piva Amedeo, nonché il Revisore dei conti del Comune di Roma dott. Marco Buttarelli.

(OMISSIS)

A questo punto la Presidente designa quale scrutatore, in sostituzione del Consigliere Zambelli, il Consigliere Gasperini.

(OMISSIS)

A questo punto le funzioni di segreteria vengono assunte dal Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

(OMISSIS)

Alle ore 0,25 del 7 agosto 1998, la Presidente dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero dei presenti.

Risultano presenti i sottoriportati n. 38 Consiglieri:

Amici, Argentin, Assogna, Augello, Baldoni, Calamante, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, D'Alessandro, Dalia, Di Francia, Di Stefano, Esposito, Fioretti, Foschi, Galeota, Gargano, Gasperini, Germini, Giulioli, Laurelli, Mannino, Marroni, Marsilio, Mazzocchi, Medici, Morassut, Nieri, Ninci, Panecaldo, Piso, Rizzo, Rosati, Sentinelli, Sodano, Spaziani e Zambelli.

(OMISSIS)

195^a Proposta (Dec. della G. C. del 19-6-1998 n. 77)

Approvazione del Nuovo Regolamento di intervento assistenziale: «Intervento di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa». Revoca deliberazioni C.C. 320/91; 15/97; 153/97.

Premesso, che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 320 dell'8 ottobre 1991, n. 15 del 6 febbraio 1997 e n. 153 del 29 luglio 1997 è stato approvato il vigente Regolamento del Servizio Assistenza Alloggiativa;

Che detto servizio viene erogato dall'Amministrazione Comunale a favore di categorie particolarmente bisognose di temporanea sistemazione alloggiativa utilizzando Residences privati a tal fine convenzionati nonché strutture immobiliari di proprietà Comunale;

Considerato il rilevante onere finanziario sostenuto dal Comune di Roma per l'utilizzo dei Residences privati, onere che, comunque, risulta sempre più inadeguato a fronteggiare la drammatica situazione abitativa della città di Roma che ha visto registrare una abnorme lievitazione del bisogno di assistenza alloggiativa;

Che detta esigenza non può essere soddisfatta stanti, in particolare, le attuali disponibilità di strutture ricettive da utilizzarsi al fine di che trattasi;

Che, inoltre, il servizio di Assistenza Alloggiativa attualmente non riveste il carattere di provvisorietà che il vigente Regolamento ha espressamente attribuito al servizio stesso per fronteggiare con immediatezza gli episodi più acuti di emergenza abitativa e che, pertanto, detto intervento viene considerato, dai nuclei familiari interessati, come un diritto acquisito, a vita, di tipo pensionistico;

Che l'Amministrazione Comunale ha da tempo in corso di realizzazione iniziative dirette a risolvere il grave problema abitativo dei numerosi senza tetto e che dette iniziative, tuttavia, non consentono ancora all'Amministrazione di disporre di un patrimonio di unità abitative tale da poter soddisfare la crescente richiesta di intervento nel settore;

Che nell'ambito di tali iniziative in data 19 settembre 1995 tra il Comune di Roma e la Regione Lazio è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per il superamento dell'emergenza abitativa;

Che, in particolare, al punto 9 di detto Protocollo d'intesa è previsto che il Comune di Roma promuove le iniziative necessarie per conseguire il cambio di destinazione d'uso dei Residences di proprietà comunale da M3 ad alloggi di E.R.P.;

Che detta iniziativa consentirà l'assegnazione degli alloggi con conseguente riscossione di canone di locazione;

Atteso che la Giunta Comunale, nella seduta del 20 gennaio 1998 ha approvato apposita memoria nella quale è previsto, in particolare, l'attivazione delle procedure finalizzate al conseguimento dell'obiettivo sopra descritto;

Che, inoltre, l'Amministrazione Comunale prevede di attivare le stesse iniziative per l'assegnazione degli alloggi di risulta attualmente utilizzati per il Servizio di Assistenza Alloggiativa;

Che, inoltre, con la precitata Memoria di Giunta del 20 gennaio 1998 è stato disposto di avviare ogni iniziativa idonea per l'individuazione di soluzioni alternative e migliorative del Servizio in parola da realizzarsi anche redigendo un nuovo Regolamento in materia, che preveda, in particolare, l'erogazione di un contributo finanziario da parte del Comune di Roma ai nuclei familiari interessati, quale sostegno finalizzato alla ricerca, da parte dei nuclei stessi, di soluzioni alloggiative;

Che detta iniziativa rappresenta una significativa innovazione ed una elevata qualificazione degli interventi socio assistenziali nell'area di intervento di che trattasi;

Che l'art. 73 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15 febbraio 1995 prevede la Circostrizione come unica competente in materia di assistenza economica;

Che il Consiglio Comunale in data 18 febbraio 1998 ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno n. 8/98 con il quale ha impegnato il Sindaco e la Giunta a predisporre gli atti e le procedure idonee a consentire ai soggetti che usufruiscono dell'assistenza alloggiativa del Comune di Roma ricoverati nei residences convenzionati di optare per un contributo mensile per il pagamento del canone di locazione in base a contratti stipulati direttamente dai beneficiari di detto contributo;

Che in relazione a quanto sopra evidenziato con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 9 febbraio 1998 della U.O. Assistenza Alloggiativa è stato costituito apposito gruppo di lavoro per il riesame della Regolamentazione in parola e sono stati nominativamente individuati i componenti del gruppo stesso;

Che in relazione ai lavori svolti da detto gruppo è stato elaborato lo schema del nuovo Regolamento avente come titolo: «Intervento di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa».

Considerato che il Nuovo Regolamento detta specifiche modalità di attuazione di iniziative socio assistenziali previste dall'art. 7 lettera c) del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 29 luglio 1997;

Considerato che l'iniziativa in parola rientra nell'ambito degli interventi socio-assistenziali a carattere economico a favore delle fasce più deboli della cittadinanza e che per detti interventi, non è prevista alcuna «contribuzione» da parte dei beneficiari;

Che dette iniziative, inoltre, sono correlate, tra l'altro, alla costante verifica, da parte dei Servizi Sociali Circostrizionali, di un progetto personalizzato sul nucleo familiare beneficiario di dette provvidenze economiche, nei tempi individuati dai Servizi Sociali Circostrizionali stessi;

Che, conseguentemente, si ritiene opportuno non applicare gli artt. 2 parte seconda, 15 e 22 punto 2) del vigente Regolamento di Assistenza Alloggiativa, che prevedono, in contrasto con quanto sopra esposto, la durata del Servizio di Assistenza Alloggiativa per non più di 24

mesi dal 6 febbraio 1997, fatta salva la possibilità di proroga di 2 anni a favore di particolari categorie di assistiti, nonché la contribuzione a carico degli assistiti stessi;

Atteso che in data 10 giugno 1998 il Dirigente dell'U.O. Assistenza Alloggiativa, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: N. Sansalone»;

Che, in data 11 giugno 1998 il Dirigente della XIV U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Petrucciani»;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 17, comma 68 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Che la proposta in data 24 giugno 1998 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo ai Presidenti delle Circoscrizioni per l'espressione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali entro il termine di 10 giorni, fissato dalla Giunta Comunale, data l'urgenza di provvedere;

Che la Giunta stessa, a seguito di richiesta pervenuta dai Presidenti Circoscrizionali, nella seduta del 3 luglio 1998, ha deciso di rinnovare il termine di scadenza per la trasmissione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali, alla data del 23 luglio 1998;

Che entro il suddetto termine sono pervenuti i pareri favorevoli dei Consigli delle Circoscrizioni II, III, VIII, XII, XVII e XX mentre i Consigli delle Circoscrizioni V, X e XI con risoluzioni in atti, hanno espresso parere favorevole condizionato alle seguenti modifiche od osservazioni:

A) modifiche proposte dalla Circoscrizione V:

1) introduzione di un art. 2 bis: "Allo scopo di favorire il reperimento di alloggi da parte dei destinatari del «contributo», l'Amministrazione Comunale provvede a stipulare un protocollo d'intesa con tutte le Associazioni dei piccoli proprietari immobiliari e con tutte le Associazioni dell'inquinato, ai sensi del quale verrà rilasciato dalle Circoscrizioni agli aventi diritto un attestato relativo all'entità del «contributo» e alla temporalità con la quale verrà erogato, a garanzia sia del locatore che del locatario;

2) Modifica all'art. 3 aggiungendo all'ultima riga «nel nucleo medesimo tutte le categorie previste dall'art. 1 della delibera 154/97»;

3) Modifica all'art. 5 - 1° comma terza riga aggiungendo «prodotti da strutture sanitarie pubbliche»; e al 4° comma ultima riga aggiungendo «o interrompere l'erogazione del servizio»;

4) Modifica all'art. 6 - 1ª riga aggiungendo dopo la parola competenze «anche economiche»;

5) Modifica all'art. 7 - 1ª riga dopo la parola vigore aggiungere: «in fase sperimentale per sei mesi».

B) Osservazione della Circoscrizione X:

parere favorevole a condizione che la Circoscrizione disponga di personale sufficientemente valido sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo per assolvere ai nuovi compiti previsti nella deliberazione in argomento;

C) Modifiche proposte dalla Circoscrizione XI:

1) venga integrata la proposta suddetta, secondo quanto contenuto dall'art. 21 comma 5° (seconda parte) dello Statuto che recita «La deliberazione comunale che delega alla Circoscrizione nuove funzioni, deve indicare le risorse ed il personale per farvi fronte»; e che quindi la proposta stessa contenga precisazioni riguardo l'invio di ulteriori risorse di personale alle U.O.S.E.C.S.

2) il punto c) art. 2 del Regolamento venga modificato come segue: «c) sgomberi per demolizioni in assenza di abusi su aree destinate ad opere o servizi pubblici».

Che la Giunta Comunale in ordine a quanto proposta dalle Circoscrizioni V, X e XI si è determinato nel modo seguente:

A) per la Circoscrizione V in merito alla introduzione dell'art. 2 bis si ritiene che la proposta della Circoscrizione non possa essere accolta in quanto oltre ad un improprio coinvolgimento nel procedimento amministrativo degli uffici circoscrizionali si verrebbe a determinare un insostenibile appesantimento delle procedure tale da rendere impraticabile l'intervento dell'Amministrazione.

Circa la modifica dell'art. 3 la stessa non appare accoglibile in quanto formulata con riferimenti estranei alla richiamata deliberazione 154/97.

Si ritiene di poter accogliere, in quanto congruenti con l'intero impianto regolamentare le modifiche proposte per l'art. 5, 1° e 4° comma.

Non appare accoglibile la modifica all'art. 6 in quanto l'accoglimento della stessa comporterebbe senza termini di tempo, l'attribuzione di un centro di costo che, viceversa l'Amministrazione può diversificare annualmente in relazione alla migliore definizione della struttura di bilancio.

Non appare accoglibile altresì la modifica dell'art. 7 in quanto le norme regolamentari in questione vengono introdotte per una duratura disciplina del settore.

B) Per la osservazione della Circoscrizione X si fa presente che si osserva che la Circoscrizione non propone modifiche o integrazioni del regolamento ma sollecita l'assegnazione del personale necessario per l'espletamento di compiti già attribuiti.

C) Quanto proposto dalla Circoscrizione XI:

1) valgono le stesse osservazioni formulate in proposito per la Circoscrizione X;

2) la modifica non può essere accolta in quanto in contrasto con l'intero impianto regolamentare che prevede l'intervento dell'Amministrazione di carattere sociale a favore di categorie protette dal medesimo Regolamento;

Che la IV Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'8 luglio 1998 ha espresso sulla proposta parere favorevole all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi indicati in premessa delibera:

1) di approvare il Nuovo Regolamento di intervento assistenziale: «Intervento di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa» di cui all'allegato A) parte integrante del presente provvedimento;

2) di non applicare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16 febbraio 1997 relativamente agli artt. 2 parte seconda, 15 e 22 punto 2);

3) di revocare le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 320/91, n. 15/97 e n. 153/97 fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 8 (disposizioni transitorie) del Nuovo Regolamento di cui trattasi;

4) di demandare alla competente U.O. del Dipartimento V la costituzione, mediante Determinazione Dirigenziale, di una Commissione tecnico-amministrativa incaricata del

monitoraggio e valutazione, entro sei mesi, della fase sperimentale di attuazione del presente Regolamento. Detta Commissione potrà avvalersi della professionalità ed esperienza anche di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale.

Allegato A)

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA.

Articolo 1

Finalità

L'intervento socio-assistenziale di cui al presente Regolamento è finalizzato al sostegno del nucleo familiare per il superamento dell'emergenza abitativa. Al presente Regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel «Regolamento degli interventi assistenziali» approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 29 luglio 1997.

Articolo 2

Destinatari

Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio è un intervento di tipo sociale, non sostitutivo delle politiche abitative, erogato esclusivamente a favore dei nuclei familiari che versano in gravi ed accertate condizioni psico-socio-economiche per eventi particolari:

- a) eventi calamitosi e catastrofici;
- b) sgomberi per motivi di sicurezza, disposti dalla competente autorità;
- c) sgomberi per demolizioni su aree destinate a opere o servizi pubblici;
- d) rilascio di alloggi a seguito di provvedimenti di sfratto.

Hanno diritto ad usufruire del servizio i nuclei familiari italiani e stranieri residenti da almeno un anno nel territorio del Comune di Roma il cui reddito complessivo annuo del nucleo stesso non superi l'importo di L. 21.000.000 fatti eventuali adeguamenti a norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

Articolo 3

Modalità e durata

Il contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio consiste nell'erogazione di un assegno fino all'importo massimo di lire un milione mensile e, comunque, nel limite del 90% del canone di locazione, per la durata massima di anni quattro, finalizzato al reperimento e locazione da parte degli interessati, di alloggi privati sul libero mercato.

L'ammontare del «contributo» verrà determinato a cura degli Uffici Circostrizionali in relazione alla consistenza numerica del nucleo familiare, del relativo reddito complessivo nonché alla presenza, nel nucleo medesimo, di minori, portatori di handicap, anziani ecc... ed all'ammontare del canone di locazione previsto.

Articolo 4

Erogazione del servizio

È demandata alle Circostrizioni la gestione del contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio.

All'erogazione degli interventi economici si procede con una apertura di credito annuale con le modalità di cui alla deliberazione C.C. n. 154/97. L'erogazione dei contributi deve

avvenire a cadenza non superiore a due mesi ed è strettamente vincolata al nucleo familiare nella composizione risultante all'atto della domanda.

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente Regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati.

Articolo 5

Accesso al servizio

L'interessato dovrà presentare presso la Circoscrizione di appartenenza la domanda corredata dalla documentazione reddituale relativa all'anno fiscale precedente dei componenti maggiorenni il nucleo familiare, allo stato di famiglia, cittadinanza e residenza, da eventuali certificati medici prodotti da strutture sanitarie pubbliche, eventuale verbale d'immissione in possesso e quant'altro ritenuto necessario al fine di dimostrare lo stato di effettivo bisogno.

La U.O.S.E.C.S. circoscrizionale, d'intesa con il gruppo di Polizia Municipale territorialmente competente, verifica la sussistenza dei requisiti e del reale stato di disagio psico-socio-economico.

L'erogazione del «contributo» avverrà previa acquisizione, da parte degli Uffici Circoscrizionali, di copia conforme all'originale del contratto d'affitto, debitamente registrato, stipulato dall'interessato.

Le U.O.S.E.C.S. circoscrizionali svolgeranno ogni opportuno periodico controllo e provvederanno all'acquisizione di ogni notizia utile per verificare la sussistenza dei requisiti per la fruizione del «contributo», anche al fine di rideterminarne l'ammontare o di interrompere l'erogazione del servizio.

In qualsiasi momento, il nucleo familiare beneficiario perderà il diritto al contributo in caso di sopravvenuto superamento della soglia di reddito prevista per un importo superiore al 10% della soglia stessa.

Articolo 6

Competenze del Gabinetto del Sindaco

Sono demandati alle competenze del Gabinetto del Sindaco gli interventi di emergenza per gli eventi di cui all'art. 2 lett. a) da effettuarsi presso strutture alberghiere reperite a cura dello stesso Ufficio di Gabinetto, per un periodo massimo di mesi 5. I nuclei familiari interessati a detti interventi di emergenza potranno accedere al contributo di cui al presente regolamento, con le modalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

In fase di prima attuazione del presente Regolamento, ai fini dell'accesso al contributo economico, verrà considerato quale requisito preferenziale essere beneficiari del Servizio di Assistenza Alloggiativa presso i residences privati convenzionati.

Nei confronti dei nuclei familiari assistiti presso i Residences Privati Convenzionati si applicano, a cura della competente U.O. del Dipartimento V, le disposizioni previste nel vigente Regolamento per l'assistenza alloggiativa limitatamente alle disposizioni relative alla sola permanenza, con esclusione degli artt. 2 parte seconda, 15 e 22 punto 2), nelle more dell'accesso di detti nuclei familiari al «contributo» di cui al presente Regolamento.

Ai nuclei familiari già ospitati nei Residences Privati Convenzionati e successivamente ammessi al «contributo» verrà riconosciuta interamente l'anzianità del «Servizio di Assistenza Alloggiativa» reso dall'Amministrazione Comunale ai fini di una eventuale «Riserva» per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE, invita il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surripotata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 36 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Amici, Argentin, Assogna, Augello, Calamante, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, D'Alessandro, Dalia, Di Francia, Di Stefano, Esposito, Foschi, Galeota, Gargano, Gasperini, Germini, Giulioli, Laurelli, Mannino, Marroni, Marsilio, Mazzocchi, Medici, Morassut, Nieri, Panecaldo, Piso, Prestagiovanni, Rizzo, Rosati, Sentinelli, Sodano, Spaziani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 163.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità con 34 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla suddetta votazione i seguenti Consiglieri:

Amici, Argentin, Assogna, Augello, Calamante, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, Dalia, Di Francia, Di Stefano, Esposito, Foschi, Galeota, Gargano, Gasperini, Germini, Giulioli, Laurelli, Mannino, Marroni, Marsilio, Mazzocchi, Medici, Morassut, Panecaldo, Piso, Prestagiovanni, Rizzo, Rosati, Sentinelli, Sodano, Spaziani e Zambelli.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

L. LAURELLI - A. BALDONI - G. MANNINO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall' Consiglio Comunale nella seduta del **6 agosto 1998**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....